



PROVINCIA DI LECCE

POLITICHE DI TUTELA AMBIENTALE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

C. R. A922

Protocollo Generale degli Atti di Determinazione
n. 943 del 07/07/2022

OGGETTO: CALIMERA BIO S.R.L. – AGGIORNAMENTO, AI SENSI DELL'ART. DELL'ART. 29 NONIES, C. 1, DEL D. LGS. N° 152/2006 E SS. MM. II., DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1013 DEL 11/06/2015, RELATIVA A UN IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA E DI COMPOSTAGGIO AEROBICO DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI, CON PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, DA REALIZZARE NELLA ZONA PIP DI CALIMERA.

Il Dirigente

Visti:

- l'art. 107, comma 2, del D. Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
- l'art. 107, comma 3, del medesimo D. Lgs. n.267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lett. f);
- il Decreto del Presidente della Provincia di Lecce n. 5 del 01/02/2022, con cui è stato attribuito all'avv. Antonio Arnò l'incarico di Dirigente del Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica ai sensi dell'art. 110, c. 1, del D. Lgs. n.267/2000;

Visti:

- Il D. Lgs. n° 152 del 03/04/2006, recante "Norme in materia ambientale" e s. m. i., in particolare il Titolo III – bis. l'Autorizzazione Integrata Ambientale, gli artt. dal 29-bis al 29-quattordices;
- l'Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. n° 152/2006, come sostituito dall'art. 26, comma 1, D. Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014, che elenca le categorie di attività di cui all'articolo 6, comma 13, quelle soggette ad A.I.A.;
- la L. R. 14 giugno 2007 n. 17 "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 648 del 05/04/2011 "Linee Guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali e non sostanziali ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs. N. 152/2006 e indicazione dei relativi percorsi procedurali";
- la Legge Regionale 12/04/2001 n. 11, "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale", e successive modifiche ed integrazioni;

- l'art. 14 , c. 4, della L. R. n. 11/2001, per il quale "In conformità all'articolo 26, commi 5 e 6, del D. Lgs. 152/2006 in nessun caso può farsi luogo all'inizio dei lavori senza che sia intervenuto il provvedimento di VIA e i progetti sottoposti a VIA devono essere realizzati entro cinque anni dalla data di pubblicazione del provvedimento di VIA ... Trascorso detto periodo, la procedura di VIA deve essere reiterata, salvo che non sia concessa proroga dall'autorità amministrativa";

Premesso che:

- l'art. 26, c. 1, del D. Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 ha introdotto delle modifiche all'Allegato VIII alla Parte Seconda del D. Lgs. n° 152/2006, che riporta l'elenco delle categorie di attività industriali soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale; in particolare al punto 5.3 di tale Allegato, oltre all'attività di smaltimento dei rifiuti non pericolosi, ha aggiunta anche l'attività di recupero dei rifiuti non pericolosi, o una combinazione di recupero e smaltimento, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno;
- la Provincia di Lecce, con la D. D. n. 1013 del 11/06/2015, ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-sexies del D. Lgs. n° 152/2006 e ss. mm. e ii., alla società TerniEnergia S.p.A., per l'esercizio di un impianto di trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani e di altri rifiuti speciali non pericolosi mediante fermentazione anaerobica, per una capacità di trattamento di 100 t/giorno, con produzione di energia elettrica da biogas (potenza 0,999 MWe), e successiva fermentazione aerobica con produzione di compost di qualità, da realizzare nella Zona P.I.P. di Calimera (LE), su terreno individuato nel Catasto urbano dei terreni al foglio n. 8, p.lle 378, 382, 385, 389, 394, 399 e 402;
- la suddetta Autorizzazione Integrata Ambientale sostituiva le seguenti autorizzazioni ambientali di cui all'Allegato IX alla Parte Seconda del D. Lgs. n° 152/2006:
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 del D. Lgs. n° 152/2006);
 - Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (art. 208);
- con la Determinazione Dirigenziale n. 1311 del 22/09/2016, lo scrivente Servizio volturò l'Autorizzazione Integrata Ambientale a favore della società Newcoenergy S.r.l.;
- con nota acquisita al prot. n. 37230 del 23.06.2017, il legale rappresentante della società Newcoenergy S.r.l., il sig. Spartaco Franconi, formalizzò la comunicazione di modifica dell'impianto, ai sensi dell'art. 29-nonies, c. 1, del D. Lgs. 152/2006, per la valutazione da parte dell'autorità competente circa il carattere di sostanzialità o di non sostanzialità della stessa;
- le modifiche che la società intende apportare all'impianto consistono nei seguenti interventi:
 - installazione di una sezione di filtrazione del biogas, prodotto dal digestore anaerobico, al fine di depurarlo dall'anidride carbonica;
 - introduzione di un separatore meccanico per recuperare ulteriore sostanza organica dalle frazioni di scarto non fermentabili in uscita dal vaglio;
 - eliminazione di alcune tipologie di rifiuti;
 - ridimensionamento del cogeneratore (da 999 fino a 300 KWe), per produrre energia elettrica esclusivamente per autoconsumo;
 - eliminazione della connessione alla rete esterna dell'energia elettrica;
- 1) realizzazione di un metanodotto di connessione (lunghezza circa 1800 metri) per immettere in rete il biogas in eccesso;

- in particolare, la modifica riportata al punto 3) era stata richiesta poiché per il riconoscimento della tariffa incentivante per la produzione di biometano, che richiedeva la eliminazione di alcune delle tipologie di rifiuti già autorizzati;
- le suddette modifiche, alla luce delle Linee guida regionali approvate con la D. G. R. n° 648 del 05/04/2011, sono state ritenute non sostanziali; pertanto, lo scrivente Servizio, con la nota prot. n. 38662 del 30.06.2017, informò la società che avrebbe aggiornato l'Autorizzazione solo dopo aver acquisito il parere definitivo del gestore della rete gas sulla effettiva fattibilità del metanodotto di connessione;
- la società, con nota acquisita al prot. n. 60426 del 11.10.2017, trasmise copia del progetto esecutivo di allaccio alla rete del metano redatto dalla società 2i Rete Gas;
- lo scrivente Servizio, con la Determinazione n° 1406 del 25/10/2017 rettificò e aggiornò l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1013 del 11/06/2015, ai sensi dell'art. 29-nonies, c. 1, del D. Lgs. n° 152/2006, apportando le seguenti modifiche al progetto già autorizzato:
 - installazione di una sezione di filtrazione del biogas;
 - introduzione di un separatore meccanico dopo il vaglio;
 - eliminazione di alcune tipologie di rifiuti;
 - ridimensionamento del cogeneratore a 300 KWe;
 - eliminazione della connessione alla rete esterna dell'energia elettrica;
 - realizzazione di un metanodotto di connessione per l'immissione in rete del biogas;
- di fatto nel dispositivo della suddetta determinazione non è stato riproposto l'elenco aggiornato dei rifiuti ammissibili presso l'impianto, intendendo implicitamente accettare il nuovo elenco ridotto di rifiuti allegato all'istanza di modifica prot. n. 37230 del 23.06.2017;
- con la cessione del ramo d'azienda registrata in data 14.07.2020 la società Calimera Bio S.r.l. è diventata proprietaria dell'impianto in oggetto ed ha chiesto allo scrivente, con nota prot. 25754 del 28.07.2020, la voltura dell'atto autorizzativo di A.I.A.;
- lo scrivente Servizio, con la Determinazione n° 1148 del 23/09/2020, volturò a favore della società Calimera Bio S.r.l. l'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla Determinazione n. 1013 del 11.06.2015, come aggiornata dalla determinazione n. 1406 del 25.10.2017;
- con nota acquisita al prot. n. 23844 del 04.06.2021, la società Calimera Bio S.r.l. ha chiesto allo scrivente di dare atto, in forma esplicita, anche al fine di accedere ai finanziamenti statali per la produzione di biometano, dell'elenco dei codici di rifiuti per i quali l'impianto sito in Calimera è stato autorizzato;
- lo scrivente Servizio, con la Determinazione n° 1037 del 30/06/2021, integrò, ai sensi dell'art. 29-nonies, c. 1, del D. Lgs. n° 152/2006, l'Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1013 del 11/06/2015 e alla D. D. n. 1406 del 25/10/2017, esplicitando sia le operazioni di recupero di rifiuti autorizzate, sia l'elenco dei codici di rifiuti autorizzati al trattamento, con i relativi quantitativi annuali;
- con nota acquisita al prot. n. 38430 del 22.09.2021, la società Calimera Bio S.r.l. ha chiesto allo scrivente di stralciare dall'autorizzazione il codice di rifiuto EER 200125, per poter accedere ai finanziamenti riconosciuti dal GSE per la produzione di biometano avanzato, a partire dalle materie prime elencate nella Parte A dell'All. 3 al D. M. del 10.10.2014 e con esclusione delle materie prime elencate nella Parte B dello stesso Allegato;

- lo scrivente Servizio, con la Determinazione n° 1989 del 13/12/2021 ha integrato e aggiornato, ai sensi dell'art. 29-nonies, c. 1, del D. Lgs. n° 152/2006, l'Autorizzazione Integrata Ambientale, formalizzando una tabella riassuntiva dei codici di rifiuti autorizzati, da cui è stralciato il codice EER 200125;
- con nota acquisita al prot. n. 9062 del 03.03.2022, la società Calimera Bio S.r.l. ha comunicato ex art. 29-nonies c. 1 del D. Lgs. n. 152/2006 allo scrivente delle modifiche impiantistiche per la valutazione di competenza circa il carattere di sostanzialità o meno delle stesse;
- lo scrivente servizio, con nota prot. 10311 del 11.03.2022, ha comunicato alla società che trattandosi di impianto che aveva già scontato una procedura di VIA, conseguendo parere favorevole di compatibilità ambientale con la D. D. n. 1801 del 12.09.2013, a norma dell'art.2del D. Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 13 della L. R. n. 11/2001, era necessario che la valutazione sulla sostanzialità o meno delle modifiche, comunicate ai fini A.I.A., fosse preceduta da una valutazione sul fatto che le stesse modifiche possano determinare o meno degli impatti ambientali significativi e negativi, anche in coerenza con lo schema procedurale delineato dalla D.G.R. n. 648 del 05.04.2011;
- per la suddetta valutazione ambientale, l'Ufficio competente si avvale della "verifica preliminare" ai sensi del combinato disposto dei commi 9 e 9-bis dell'art. 6 del D. Lgs. n. 152/2006, al fine di decidere se le modifiche proposte necessitano di essere sottoposte ai gradi successivi di valutazione, lo screening di assoggettabilità a VIA o la VIA ordinaria;
- con la successiva nota prot. n. 11302 del 17.03.2022, lo scrivente Servizio ha invitato la società a presentare la lista di controllo per la verifica preliminare ex art. 6 del D. Lgs. n. 152/2006, specificato nel dettaglio tutti gli allegati da presentare per consentire il raffronto fra l'assetto impiantistico autorizzato con la Determinazione Dirigenziale n. 1013 del 11/06/2015 e quello che scaturisce dalle modifiche proposte;
- la società, con nota prot. n. 11736 del 22.03.2022, ha presentato istanza di valutazione preliminare ex art. 6 del d. Lgs. n. 152/2006, completa delle liste di controllo per la valutazione preliminare;
- lo scrivente Servizio ha attestato, con la Determinazione Dirigenziale n. 536 del 22.04.2022, la non sostanzialità ai fini VIA delle modifiche impiantistiche, proposte dalla società;
- le modifiche impiantistiche comunicate dalla società ai fini AIA, ai sensi dell'art. 29-nonies c. 1 del D. Lgs. n. 152/2006, possono essere ora valutate seguendo lo schema procedurale delineato dalla D.G.R. n. 648 del 05.04.2011;
- dall'esame effettuato risulta che le modifiche proposte:
 - non sono soggette a VIA,*
 - non comportano un incremento della capacità autorizzata,*
 - non comportano l'avvio di nuove attività IPPC,*
 - non comportano l'introduzione di nuovi inquinanti nelle emissioni,*
 - non introducono nuove attività di smaltimento/recupero di rifiuti,*
 - non introducono nuovi codici di rifiuti;*
- **con la Determinazione n. 575 del 02.05.2022**, è stata integrata, ai sensi dell'art. 29-nonies, c. 1, del D. Lgs. n° 152/2006, l'Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1013 del 11/06/2015, autorizzando le seguenti modifiche impiantistiche non sostanziali:
 1. *installazione di un sistema di raccolta del percolato alla base della vasca di scarico dei rifiuti;*
 2. *installazione di una tramoggia per regolarizzare l'alimentazione del biodigestore;*

3. *modifica dell'orientamento dell'agitatore nel biodigestore;*
 4. *utilizzo della torcia di emergenza anche per il biometano non immesso nella rete;*
 5. *dislocazione del biofiltro;*
 6. *alimentazione del cogeneratore con metano di rete, in sostituzione del biometano prodotto in situ;*
 7. *modifica della linea di filtrazione del biogas per adeguamento a prescrizioni dei VV.F.;*
 8. *raggruppamento e razionalizzazione della linea di vagliatura;*
 9. *sdoppiamento dei piazzali di dilavamento delle acque meteoriche e dei relativi impianti di depurazione per una captazione ed un trattamento più efficienti;*
- **la società, con nota prot. 20604 del 23.05.2022, ha comunicato l'avvio dell'impianto;**

atteso che

- nel 2013 l'impianto in oggetto era stato sottoposto, ai sensi del D. Lgs. N. 152/2006 e della L. R. N.11/2001, alla procedura di **Valutazione d'Impatto Ambientale**, che si è conclusa, con con la **D. D. n. 1801 del 12.09.2013**, con espressione di **parere favorevole alla compatibilità ambientale** della "*Variante al progetto ... relativo alla costruzione di un impianto per la produzione di compost in zona P.I.P. - Lotto 1/C del Comune di Calimera*", subordinato alla osservanza di alcune prescrizioni, tra cui la seguente:

"le risultanze della valutazione previsionale di impatto acustico dovranno essere verificate e confermate all'atto della messa a regime dell'impianto, tramite apposita campagna fonometrica";

- nel Piano di Monitoraggio e Controllo allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 1013 del 11/06/2015 è stato erroneamente omesso il monitoraggio dell'inquinamento acustico;
- la normativa regionale sulle emissioni odorigene delle aziende è stata aggiornata dalla L. R. n. 32 del 16 luglio 2018;

si ritiene necessario

- aggiornare il Piano di Monitoraggio e Controllo che il gestore dovrà seguire per effettuare i monitoraggi ambientali periodici;

Tutto ciò premesso,

DATO ATTO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e del punto 6.2.1. del Piano Triennale Anticorruzione approvato con D. C. P. n. 41 del 10/10/2016, di non versare, in relazione al procedimento in oggetto, in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti;

sulla base dell'istruttoria condotta dal funzionario responsabile del procedimento;

DETERMINA

- **Modificare ed integrare, ai sensi dell'art. 29-nonies, c. 1, del D. Lgs. n° 152/2006, l'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con la Determinazione Dirigenziale n. 1013 del 11/06/2015 e ss. mm. e ii., aggiungendo al Piano di Monitoraggio e Controllo, già allegato all'atto autorizzativo, i seguenti paragrafi:**
- ***Integrazione del Paragrafo 2. Monitoraggio sostanze odorigene diffuse presso i recettori sensibili.***

(Dopo la Planimetria con i punti di campionamento delle emissioni odorigene diffuse (Immagine n. 1), vanno inserite le seguenti prescrizioni)

Il gestore dovrà determinare l'impatto olfattivo dell'impianto determinando la concentrazione di odore (uo_E/m^3) presso il recettore sensibile (punto n. 5 Palestra) e presso i 4 punti esterni al perimetro dell'impianto indicati nella suddetta Planimetria, utilizzando i metodi di campionamento e analisi indicati nell'allegato tecnico alla L. R. n. 32/2018.

Frequenza di campionamento e analisi: mensile (per i primi sei mesi), poi semestrale

Limiti: il gestore dovrà rispettare i limiti di accettabilità riportati nella Tabella Paragrafo 19 dell'Allegato Tecnico alla L. R. n. 32/2018.

– **Paragrafo 6. Monitoraggio dell'impatto acustico.**

Il gestore dovrà determinare l'impatto acustico dell'attività all'avvio dell'impianto a regime, mediante Tecnico Competente in Acustica Ambientale regolarmente iscritto nell'Albo Ministeriale ai sensi del D. Lgs. n. 42/2017, effettuando una campagna di misurazioni di almeno 10 giorni consecutivi, all'esterno dell'impianto e presso i stessi ricettori sensibili adiacenti, così come riportati nella Planimetria di campionamento delle sostanze odorigene.

I limiti da rispettare sono quelli del D.P.C.M. 01.03.1991.

La frequenza del monitoraggio, successivamente, sarà di una volta all'anno, da eseguire in periodo primaverile-estivo.

- **trasmettere il presente atto** ai seguenti soggetti, per le attività di loro competenza:

Calimera Bio S.r.l.	calimerabio@pec.studiorubes.it
Polizia Provinciale	poliziaprovinciale@cert.provincia.le.it
Servizio Igiene Sanità Pubblica ASL	dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it
ARPA Puglia - Dap di Lecce	dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
Nucleo Operativo Ecologico Carabinieri Lecce	sle41034@pec.carabinieri.it
Regione Puglia Ufficio Gestione Rifiuti:	serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it
Albo Gestori Ambientali:	albogestori.puglia@pec.it

– **pubblicare il presente provvedimento**, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, nella sezione trasparenza del sito web di questo Ente.

– **Il presente provvedimento** non comporta impegno di spesa per la Provincia.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini dell'adozione da parte del dirigente del settore è conforme alle risultanze istruttorie.

*Firmato P. O. Gestione procedimenti autorizzativi
dott. Salvatore Francioso*

POLITICHE DI TUTELA AMBIENTALE E TRANSIZIONE
ECOLOGICA

Il Dirigente

Antonio Arno / INFOCERT SPA